



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007705 - 01/08/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 31 LUG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Modena
Via Emilia Est, 25
41121 MODENA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 178/2012_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 18 giugno 2012 con il quale si chiede se, su richiesta del tirocinante è possibile non pubblicare sul sito i dati del *dominus* e se questi ultimi siano da considerarsi dati sensibili, si osserva quanto segue.

Innanzitutto occorre effettuare una precisazione terminologica su cosa deve intendersi per "dati sensibili". Il Codice in materia di protezione dei dati personali li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (articolo 4, comma 1, lett. d, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196). I dati del *dominus* riportati nel registro, come pure quelli di tirocinante, non sono dunque "dati sensibili" in senso giuridico.

Ciò chiarito, occorre stabilire in generale se il registro del tirocinio possa essere considerato documento "pubblico", vale a dire se esso deve essere "conoscibile da chiunque" per espressa disposizione di legge o di regolamento.

E' necessario verificare, pertanto, se vi siano norme che garantiscono la conoscibilità generalizzata del registro del tirocinio, come accade per l'albo. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'ordinamento professionale ne prescrive l'obbligo di comunicazione ad alcuni soggetti pubblici (Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale, presidente della Corte di Appello, presidenti dei Tribunali del distretto competente per territorio nonché agli altri Consigli dell'Ordine) garantendo, in tal modo, la piena conoscibilità dell'albo da parte di chiunque attraverso la consultazione diretta presso le amministrazioni destinatarie oltre che, naturalmente, presso l'Ordine stesso¹.

¹ Con riguardo al tema della pubblicità degli albi professionali, inoltre, il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) consente agli ordini e collegi professionali, in armonia con le disposizioni sulla comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, di comunicare a terzi pubblici e privati e diffondere, anche mediante reti di

A ben vedere, la pubblicità dell'albo discende, ancor prima che da specifiche disposizioni di legge, dalla sua intrinseca funzione che è quella di attestare con valore di certezza pubblica, appunto, (cd. "funzione di certazione") l'esistenza in capo all'iscritto di determinati requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione. Si realizza così una forma di pubblicità permanente finalizzata a garantire la collettività e gli utenti, ulteriormente rafforzata dagli obblighi di revisione periodica dell'albo posti in capo ad ogni Consiglio.

Tale finalità di tutela dei terzi - che è la ragione stessa dell'esistenza dell'albo - non sussiste per il registro del tirocinio in quanto in esso vi si trovano iscritti soggetti che non esercitano (né possono esercitare) attività professionale.

Non esiste inoltre alcuna norma - né nell'ordinamento professionale, né nel regolamento sul tirocinio - che preveda la comunicazione obbligatoria del registro a soggetti pubblici o privati o che, in generale, ne garantisca la conoscibilità da parte di chiunque². Da ciò si desume che **il registro del tirocinio, a differenza dell'albo non è un documento "pubblico". I dati in esso contenuti, pertanto, possono essere pubblicati solo previo consenso degli interessati.**

Resta salva in ogni caso la possibilità di accesso alle informazioni in esso contenute da parte di coloro che risultino avervi interesse, secondo quanto stabilito, in via generale, dalla legge sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti.

Ciò posto, si ritiene che ai fini della pubblicazione sul sito dell'Ordine sia dei dati relativi al tirocinante sia di quelli relativi al *dominus* occorra il consenso di entrambi.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inseriti nei rispettivi albi (art. 61 del Codice).

²Diversamente accade per il registro del tirocinio dei revisori contabili in quanto l'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*) prevede che i dati contenuti nel registro sono accessibili su sito internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.